

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2013 — Evropaiki Dynamiki/Commissione(Causa T-9/10) ⁽¹⁾

(«**Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi esterni relativi alla fornitura di pubblicazioni in formato elettronico — Rigetto dell'offerta presentata da un concorrente — Attribuzione dell'appalto a un altro offerente — Criteri di selezione e di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione**»)

(2013/C 108/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti inizialmente da E. Petrissi, avvocato, successivamente E. Petrissi e O. Graber-Soudry, solicitor, successivamente E. Manhaeve, assistito da O. Graber-Soudry)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea del 29 ottobre 2009 nella parte in cui respinge l'offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 2, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su Microsoft SharePoint Server» e, in particolare, attribuisce i contratti agli offerenti prescelti, nonché nella parte in cui attribuisce due contratti del lotto n. 3, intitolato «Pubblicazione in formato elettronico basata su piattaforme free source», ad una società parte di due raggruppamenti differenti, nell'ambito della gara di appalto AO 10224 per la fornitura di pubblicazioni in formato elettronico (GU 2009/S 109-156511), e, dall'altro, domanda di risarcimento danni, proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale 26 febbraio 2013 — Spagna/Commissione(Cause riunite T-65/10, T-113/10 e T-138/10) ⁽¹⁾

[«**FESR — Riduzione di un sostegno finanziario — Programmi operativi relativi all'obiettivo n. 1 (1994-1999) “Andalusia” e “Comunità di Valencia” — Programma operativo relativo all'obiettivo n. 2 (1997-1999) “Paesi baschi” — Estrapolazione**»]

(2013/C 108/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente J. Rodríguez Cárcomo, successivamente A. Rubio González, abogados del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento proposta avverso le decisioni della Commissione C(2009) 9270 def., del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, con cui si riduce l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso riguardo, rispettivamente, al programma operativo «Andalusia» relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi baschi» relativo all'obiettivo n° 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C(1998) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all'obiettivo n° 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010.